



Dott. MARCO REGNI
NOTAIO

Via Repubblica 12
51100 PISTOIA
Tel. +39 0573 9971
Fax +39 0573 33248
Http://www.regni.org

Allegato "C" all'atto Rep. n. 227.770/57.559

Titolo I

Principi generali

Art. 1 - Costituzione e durata

È costituita l'Associazione di Volontariato "**Croce d'Oro Montale ODV**".

La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

L'Associazione "**Croce d'Oro Montale ODV**" (da qui in poi solo "**Associazione**") è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. n° 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Sede legale e sezioni

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Montale (PT).

Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione che non ha scopo di lucro, è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, ha lo scopo di soccorrere e aiutare qualsiasi persona che presenti problemi di salute affinché possa avere tutte le cure necessarie. L'Associazione si impegna a tutelare la salute di chiunque ed a portare soccorso a coloro che, in luogo pubblico o privato, siano colpiti da malore o da infortunio; a portare immediato soccorso ed una pronta ed efficace assistenza nelle località colpite da gravi calamità naturali e artificiali, includendo in questo disastri di carattere nazionale ed internazionale; effettuare trasporti di malati dal domicilio al luogo di cura e viceversa; effettuare trasporto di tipo sociale rivolto a persone disabili per consentire la frequenza di scuole, centri diurni, attività di socializzazione, centri sanitari, e per svolgere tutte quelle attività che contribuiscano al loro benessere fisico e morale, senza limiti territoriali; contribuire alla diffusione della cultura della salute pubblica e privata attraverso l'organizzazione di corsi, di conferenze, convegni, scambi internazionali, collaborando con Enti pubblici e privati, con associazioni e privato sociale, con particolare attenzione alle scuole di ogni ordine

e grado, finalizzando questo impegno nella prevenzione delle malattie sociali e nell'educazione alla buona salute; promuovere in tutti gli ambiti, nazionali ed internazionali, la cultura del volontariato; sviluppare la progettualità in ambito sociale e sanitario attraverso la partecipazione a bandi e concorsi pubblici e privati in collaborazione con enti e soggetti affini per ideali e modalità operative.-----

Tali attività possono essere svolte anche in convenzione e/o in collaborazione con enti pubblici e/o soggetti privati.-----

L'associazione opera in territorio italiano ma si dichiara aperta a collaborazioni con soggetti europei su progetti inerenti la salute pubblica.-----

L'associazione adotta il codice etico di ANPAS nei modi e nei termini previsti dal Regolamento Generale.-----

Art. 4 - Attività

L'associazione mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.-----

Le attività di interesse generale che l'associazione intende svolgere sono le seguenti: -----

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lett. a), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);-----

2) interventi e prestazioni sanitarie (lett. b), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);-----

3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);-----

4) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);-----

5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);-----

6) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);-----

7) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-

resse generale a norma del presente articolo (lett. u), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);

8) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. y), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);

9) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Associati e sostenitori

Art. 5 - Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, senza distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste.

Possono aderire anche le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato. Gli Enti che aderiscono devono condividere le finalità dell'associazione e partecipare alle attività della stessa con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

Associati ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i limiti fissati dal consiglio direttivo.

Associati volontari: sono persone, di età non inferiore ad anni 16, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne

esercita la potestà genitoriale. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Per gli associati volontari il Consiglio direttivo può stabilire una quota associativa di minore importo rispetto agli associati ordinari. Gli associati possono svolgere l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante la partecipazione in società, le stesse attività svolte dall'Associazione.

L'ammissione ad associato comporta l'obbligo di versare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente e l'ammissione del potenziale socio viene deliberata, secondo criteri non discriminatori, dal Consiglio Direttivo, che si riserva di accettare o meno la domanda del richiedente. In caso di mancata accettazione, saranno comunicate al richiedente le motivazioni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- * di frequentare i locali dell'Associazione per partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
- * di votare in assemblea, purché abbiano rinnovato la tessera almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento della stessa;
- * di essere eletti negli organi direttivi a condizione che abbiano aderito all'Associazione da almeno trenta giorni;
- * di partecipare alla vita associativa, nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi;
- * di esaminare i libri associativi, i bilanci, ed ogni altro

documento dell'Associazione, secondo le modalità previste dal presente statuto o dai regolamenti attuativi;_____

* di chiedere la convocazione dell'assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto._____

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative, tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari. _____

Art. 7 Perdita della qualifica di associato

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti nei punti successivi. Non sono quindi ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine._____

La qualifica di associato viene a cessare per:_____

* Decesso. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi nessun diritto nell'ambito associativo._____

* Recesso. Mediante comunicazione scritta inviata al consiglio direttivo, ed ha effetto immediato._____

* Morosità. Mancato pagamento della quota sociale entro il 31 marzo di ogni anno. Gli associati che sono incorsi nella morosità, possono chiedere al consiglio direttivo la riammissione purché versino preventivamente la quota scaduta._____

* Esclusione. Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio tenga comportamenti o svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione._____

In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al consiglio direttivo che emette un provvedimento di esclusione._____

In caso di esclusione, il provvedimento viene comunicato al socio mediante raccomandata A/R con ricevuta di ritorno._____

Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Consiglio Direttivo che lo sottopone alla prima Assemblea utile._____

Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo tre mesi dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento. L'associato riammesso è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui l'esclusione è avvenuta._____

La quota associativa non è rimborsabile né trasmissibile. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione._____

Titolo III

Ordinamento ed amministrazione

Art. 8 - Organi associativi

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

A - Assemblea;

B - Consiglio Direttivo in qualità di Organo di amministrazione;

C - Presidente;

D - Collegio dei Sindaci revisori;

E - Organo di controllo (ove nominato).

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su richiesta del consiglio direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione mediante avviso scritto inviato agli associati o mediante posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo a dare la prova di avvenuto ricevimento, e pubblicazione dello stesso sulla home page del sito web dell'Associazione e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e mediante eventuale affissione pubblica. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dal consiglio direttivo.

L'assemblea potrà tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

Art. 10 Assemblea: validità e svolgimento

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria e straordinaria) con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. Gli associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto

esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di due deleghe. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 11 Assemblea: Compiti

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima a condizione che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età o da persona nominata a maggioranza semplice dall'assemblea; la verbalizzazione è curata da un segretario nominato dal Presidente o, nei casi di intervento notarile, da parte del Notaio rogante.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- approvazione del bilancio di esercizio dell'anno trascorso e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di attività diverse per scopo di autofinanziamento dell'Associazione;
- nomina e revoca dei componenti di tutti gli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- redige ed approva i Regolamenti interni di carattere amministrativo ed organizzativo;
- ogni altro argomento attribuito dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto; tuttavia, per la delibera di scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- Trasformazione o fusione o scissione dell'Associazione;
- Modifiche dello Statuto;

- L'eventuale scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e la relativa nomina del liquidatore.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, sono pubblicizzati agli associati con l'esposizione per 10 (dieci) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione, omettendo, però, in ogni caso, l'indicazione dei nomi degli associati.

Art. 12 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, esecutivo e gestionale dell'Associazione, ed è eletto dall'Assemblea ogni 4 (quattro) anni. Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri, ivi compreso il Presidente. I membri del Consiglio, che sono scelti tra le persone fisiche associate, sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato, per giusta causa, dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

Nel caso di decadenza dell'intero Consiglio, il Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea, che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni, per la rielezione degli organi medesimi e gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Art. 13 Compiti del consiglio direttivo

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per statuto o per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria Amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;
- predisporre un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;

- deliberare circa l'ammissione dei nuovi soci e dei volontari operativi;-----
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti di soci;-----
- deliberare l'esclusione degli associati;-----
- fissare le quote sociali, annuali e straordinarie;-----
- organizzare e gestire il personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; -----
- nominare tra i soci esterni al Consiglio dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso, stabilendo criteri, condizioni e limiti delle loro funzioni; -----
- rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, per il compimento anche in via continuativa di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'associazione, stabilendo criteri, condizioni e limiti;-----
- approvare tutti gli atti e contratti relativi alle attività sociali;-----
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;-----
- ordinare e disporre riguardo alla composizione ed al funzionamento della struttura operativa dell'Associazione, ovvero deliberare i provvedimenti di assunzione e di licenziamento, e curare i rapporti con il personale dipendente, ivi compresa anche l'adozione di provvedimenti disciplinari secondo le vigenti disposizioni di legge;-----
- nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione ai congressi.-----

Il Consiglio Direttivo può proporre la costituzione di altri enti, istituzioni no profit ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione, e proporre altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto, da sottoporre, comunque, all'approvazione dell'Assemblea degli associati. In tal caso la relativa proposta dovrà essere approvata a maggioranza dei due terzi del Consiglio stesso.-----

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo.-----

Art. 14 Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consi-

glio Direttivo devono essere effettuate mediante posta elettronica o con altro mezzo idoneo a dare la prova di avvenuto ricevimento, da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente o da un consigliere designato dei presenti.-----

E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del consiglio direttivo anche altri associati, senza diritto di voto, per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.- Per ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Segretario stenderà un verbale sul registro apposito, verbale che verrà controllato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----

Art. 15 Presidente, Vicepresidente e segretario

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. E' nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica finché resta in carica il Consiglio. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.---

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.-----

Il Segretario assiste il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.-----

Compiti del Segretario sono in particolare:-----

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea Generale dei Soci sia essa Ordinaria o Straordinaria e del Consiglio Direttivo;-----
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;-----
- l'intervento in Assemblea;-----
- la tenuta aggiornata del "Libro Soci"-----
- la tenuta aggiornata dei libri dell'Associazione;-----
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.-----

Art. 16 Il tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione predisponendo, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, le scritture contabili tutte, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.-----

Il Tesoriere ha la firma sui conti correnti dell'Associazione congiunta a quella del Presidente.

Art. 17 Il collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori Contabili è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I Sindaci Revisori possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica per 4 (quattro)anni e sono rieleggibili. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni finanziarie e contabili del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio nel caso il Consiglio non possa farlo;
- controlla l'amministrazione finanziaria e la gestione contabile dell'Associazione e l'operato della stessa, vigilando in tali materie sull'osservanza della legge e dello statuto;
- verifica la corretta gestione dell'Associazione sul piano economico finanziario;
- verifica periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redige i relativi verbali;
- verifica il bilancio preventivo e consuntivo, ed esprime su di essi il proprio parere prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci;
- redige la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all'associazione e trascritta nell'apposito registro delle scritture contabili;
- indirizza al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

Art. 18 Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre associati nominati dal consiglio.

Nella prima riunione dopo l'elezione il collegio dei probiviri elegge il Presidente fra i propri componenti.

Gli eletti nel collegio dei probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di volontari ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'associazione.

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal consiglio direttivo, su tale materia le decisioni del collegio sono inappellabili salvo che per il caso della esclusione dal consiglio direttivo per la quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa, dal destinatario della sanzione, all'assemblea degli associati.

Il collegio dei probiviri delibera, infine, su tutte le controversie tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi.

In caso di mancato accordo fra soci e Consiglio Direttivo sarà esperito un tentativo di mediazione, presso il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Pistoia. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato disciplinato dal regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Pistoia.

Art. 19 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017; in tal caso, la disciplina di questo articolo sostituisce le disposizioni dell'art. 17.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 Decadenza dalla carica e sostituzione

Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

A L'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

B L'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro o patrimoniali con l'Associazione.

C La sospensione o l'esclusione dall'Associazione.

D L'assenza ingiustificata per due volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

Nell'ipotesi di cui alla lettera D) del comma precedente, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono

chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato al collegio dei probiviri o all'Assemblea nella sua prima riunione utile.

Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nell'ipotesi di decadenza della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea dei soci entro quindici giorni da tenersi entro i successivi trenta giorni. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di età.

Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 21 Verbali riunioni

Tutte le riunioni degli organi associativi sono trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve essere trascritto in apposito libro in cui sono annotati l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni.

Titolo IV

Elezioni

Art. 22 Assemblea dei soci e commissione elettorale

L'Assemblea si riunisce ogni 4 (quattro) anni, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato degli amministratori in carica per stabilire il giorno delle votazioni per procedere all'elezione di tutti gli organi Associativi e nominare la commissione elettorale.

Sono compiti della commissione elettorale:

A Raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi Associativi.

B Verificare che i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica.

C Verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

D Predisporre la lista/le liste dei candidati per ciascun organo da eleggere.

E Controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della commissione elettorale convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.

La commissione elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

A parità di voti è dichiarato eletto l'Associato più anziano

di età.

La commissione elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre quindici giorni dopo la nomina.

Titolo V

Risorse economiche e patrimonio

Art. 23 Entrate

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 24 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;

- donazioni, lasciti o successioni. In tal caso previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in un apposito inventario, depositato presso la sede.

Art. 25 Divieto di distribuzione

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e quelle diverse così come individuate nel presente statuto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta le fattispecie di cui all'art. 8 del Dgl n° 117/2017.

Titolo VI

Scritture contabili

Art. 26 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri,

dell'associazione, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi, eseguita per finanziare le proprie attività di interesse generale, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige un rendiconto specifico, da inserire all'interno del bilancio di esercizio, dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il consiglio direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n° 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni,

- dovrà redigere e depositare presso il registro unico del terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Titolo VII

Sezioni

Art. 27 sezioni distaccate

L'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, può istituire delle sezioni distaccate sia sul territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi.

Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.

Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, la sezione distaccata può eleggere un comitato di sezione con funzioni esclusivamente organizzative che si occupi della vita associativa della sezione, svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il consiglio Direttivo sul suo andamento.

Il Comitato di sezione elegge al suo interno il suo coordinatore che parteciperà al consiglio Direttivo dell'Associazione. Spetterà al regolamento interno dell'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 28 Libri sociali

L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

A Il registro dei volontari

B Il libro degli associati

C Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori, del Collegio dei Probiviri, dell'Organo di controllo, e di eventuali organi Associativi.

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, gli Associati hanno diritto di esaminarli presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi, con eventuale omissioni di dati per la tutela della privacy.

Art. 29 Regolamento

Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto e le norme di comportamento per tutti gli Associati.

Art. 30 Lavoratori dipendenti

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nel limite necessario al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, ovvero altro limite legislativamente previsto.

Art. 31 Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 32 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice ci-

vile. _____

F.to: Santini Claudio _____

F.to: Dott. Marco Regni - Notaio _____

Certifico io sottoscritto DOTTOR MARCO REGNI NOTAIO in Pistoia, con studio in Via Repubblica n.12, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta.

Pistoia, ventisei novembre duemilaventi.

Dott. Marco Regni NOTAIO